



Comune di Milazzo **(Provincia di Messina)**

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI
OBBLIGHI TRIBUTARI, AI SENSI DELL'ART. 13,
COMMA 1, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2002

Articolo 1
(Oggetto e scopo del Regolamento – Esclusioni)

1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'art.13 della Legge 27 dicembre 2002, N.289, disciplina la definizione agevolata degli obblighi tributari, in tutto o in parte non adempiuti alla data del 31 Dicembre 2007, relativamente ai seguenti tribui propri del Comune di Milazzo:
 - imposta comunale sugli immobili;
 - imposta comunale sulla pubblicità;
 - tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.
 - tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

2. Scopo della disciplina contenuta nel presente Regolamento è quello di consentire ai contribuenti la regolarizzazione delle proprie posizioni tributarie con il Comune, garantendo contestualmente l'emersione di base imponibile totalmente o parzialmente non oggetto di imposizione fiscale, al fine di assicurare a regime il corretto svolgimento dei rapporti tributari tra Comune impositore e contribuenti.

3. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al presente Regolamento:
 - i rapporti tributari di qualunque tipologia riferiti all'annualità 2008, e successive;
 - i rapporti tributari per i quali il Comune, in qualità di ente impositore, è decaduto dal potere di accertamento e liquidazione;
 - i rapporti tributari riferiti ad atti impositivi che alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano divenuti definitivi per effetto dell'avvenuto pagamento da parte del contribuente delle somme oggetto degli atti impositivi medesimi;
 - le controversie tributarie che alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento risultano essere definite con sentenza passata in giudicato;
 - i carichi tributari inclusi nei ruoli giacenti presso il Concessionario Governativo per la riscossione dei tributi ove sussisteva l'obbligo, da parte del Concessionario medesimo, di versare all'Ente impositore il non riscosso.

Capo I
DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI TRIBUTARI
LOCALI NON DEFINITI

Articolo 2

(Definizione agevolata dei rapporti tributari
non definiti in materia di Imposta Comunale sugli Immobili)

1. I soggetti passivi dell'Imposta comunale sugli immobili (ICI) che non hanno presentato la dichiarazione iniziale e/o la dichiarazione di intervenute modificazioni di cui all'art.10, comma 4, del D.Lgs 504/92 e s.m., ovvero hanno presentato la detta dichiarazione con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo, e non hanno versato l'imposta dovuta o la diversa maggiore imposta, per le annualità non prescritte e con espressa esclusione delle annualità 2008 e successive, possono definire in via agevolata tale posizione attraverso il versamento dell'imposta dovuta per ciascun esercizio, senza irrogazioni di sanzioni e senza applicazione di interessi.
2. I soggetti passivi di cui al precedente comma 1, che pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista di cui all'art.10, comma 4, del D.Lgs 504/92 e s.m., non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti per le annualità non prescritte e con espressa esclusione delle annualità 2008 e successive, possono definire in via agevolata tale posizione attraverso il versamento dell'imposta dovuta per ciascun esercizio, senza irrogazioni di sanzioni e senza applicazione di interessi.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati devono presentare al Comune di Milazzo, a pena di decadenza, entro il 30/11/09, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'Ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari e di tutti gli omessi o insufficienti versamenti per le annualità non prescritte, dichiarando di avere effettuato il versamento di quanto dovuto, o della I^a rata, riferito a ciascuna annualità.
4. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 3, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alle unità immobiliari non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele, con la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolata e con gli estremi del versamento eseguito la cui ricevuta va allegata in copia all'istanza di definizione.

5. I soggetti passivi, di cui al precedente comma 1, che, pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista di cui all'art. 10 comma 4 del D. Lgs. 504/92 e s.m., hanno omesso di comunicare la dichiarazione di uso gratuito (fino all'anno 2006) e/o la maggiore detrazione, prevista nella delibera annuale del Consiglio comunale, e hanno versato l'imposta secondo le suddette agevolazioni per le annualità non prescritte e con espressa esclusione delle annualità 2008 e successive, possono definire in via agevolata tale posizione attraverso la presentazione della domanda per ciascun esercizio.

Articolo 3

(Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di imposta comunale sulla pubblicità)

1. I soggetti passivi dell'Imposta comunale sulla pubblicità che non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art. 8 del D.Lgs 507/1993, ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato l'imposta dovuta o la diversa maggiore imposta, possono definire i rapporti tributari per le annualità non prescritte e con espressa esclusione delle annualità 2008 e successive, con il versamento dell'imposta dovuta, senza irrogazioni di sanzioni e senza applicazione di interessi.
2. I soggetti passivi di cui al precedente comma 1 che, pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art. 8 D. Lgs 507/1993, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alle annualità non prescritte e con espressa esclusione delle annualità 2008 e successive, con il versamento dell'imposta dovuta, senza irrogazioni di sanzioni e senza applicazione di interessi.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati devono presentare al Comune di Milazzo, a pena di decadenza, entro il 30/11/2009, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi o dal Concessionario dell'Imposta, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari e di tutti gli omessi o insufficienti versamenti relativi alle annualità non prescritte, dichiarando di avere effettuato il versamento di quanto dovuto, ovvero della I^a rata, riferito a ciascuna annualità.
4. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 3, per le ipotesi di omessa dichiarazione di cui all'art. 8, commi 1 e 2, del D. Lgs. 507/1993,

ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta dichiarazione, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alla pubblicità non dichiarata ovvero dichiarata in modo infedele, con la liquidazione della imposta o della maggiore imposta dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolata e con gli estremi del versamento eseguito la cui ricevuta va allegata in copia all'istanza di definizione.

Articolo 4

(Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU))

1. I soggetti passivi della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che non hanno presentato la denuncia prevista dall'art.70, comma 1 e 2, del D.Lgs. 507/1993, ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato la tassa dovuta o la diversa maggiore tassa, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità non prescritte e con espressa esclusione delle annualità 2006 e successive, mediante versamento dell'imposta dovuta, compreso addizionali eca, meca e tributo provinciale per l'ambiente dovuti, senza irrogazione di sanzioni ed applicazione degli interessi.
2. Ai fini del comma 1, i soggetti interessati devono presentare al Comune di Milazzo, a pena di decadenza, entro il 30/11/2009, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'Ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari relativi a tutte le annualità non prescritte, dichiarando di avere effettuato il versamento di quanto dovuto, ovvero della I^a rata, riferito a ciascuna annualità.
3. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2, per le ipotesi di omessa denuncia, di cui all'art.75, commi 1 e 2, del D.Lgs. 507/1993, ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta denuncia, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alle occupazioni o detenzioni non denunciate ovvero denunciate in modo infedele, con la liquidazione della tassa o della maggiore tassa dovuta comprese le addizionali eca, meca e tributo provinciale per l'ambiente, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolata e con gli estremi dei versamenti eseguiti la cui ricevuta va allegata in copia all'istanza di definizione.
4. In deroga alle disposizioni regolamentari vigenti, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e relative addizionali eca, meca e tributo provinciale, è

assolta mediante versamento diretto, su apposito c/c postale indicato dal Comune.

Articolo 5

(Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche TOSAP)

1. I soggetti passivi della Tassa per l' occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) che, non hanno presentato la denuncia prevista dall'art. 50 comma 1 e 2 del D.Lgs 507/1993, ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato la tassa dovuta o la diversa maggiore tassa, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità non prescritte e con espressa esclusione delle annualità 2008 e successive, con il versamento dell'imposta ovvero della differenza d'imposta dovuta, senza irrogazioni di sanzioni e senza applicazione di interessi.
2. I soggetti passivi di cui al comma 1 che, pur avendo presentato in modo corretto la denuncia prevista dall' art. 50 comma 1 e 2 del D. Lgs 507/1993, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alle annualità non prescritte e con espressa esclusione delle annualità 2008 e successive, con il versamento della differenza d'imposta, senza irrogazioni di sanzioni e senza applicazione di interessi.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati devono presentare al Comune di Milazzo, a pena di decadenza, entro il 30/11/2009, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari e di tutti gli omessi o insufficienti versamenti relativi alle annualità non prescritte, dichiarando di avere effettuato il versamento di quanto dovuto, ovvero della I[^] rata, riferito a ciascuna annualità.
4. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 3, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alla occupazione non denunciata ovvero denunciata in modo infedele, con la liquidazione della tassa o della maggiore tassa dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolate e con gli estremi del versamento eseguito la cui ricevuta va allegata in copia all'istanza di definizione.

Capo II

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI IMPOSITIVI

Articolo 6

(Definizione agevolata degli atti impositivi in materia di imposta comunale sugli immobili, imposta comunale sulla pubblicità, tassa rifiuti solidi urbani e tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche)

1. Gli atti di accertamento d'ufficio, d'accertamento in rettifica delle dichiarazioni o denunce, gli avvisi di liquidazione e gli atti separati di irrogazioni di sanzioni, riguardanti l'imposta comunale sugli immobili, l'imposta comunale sulla pubblicità, la tassa sui rifiuti solidi urbani, la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, notificati e divenuti esecutivi per mancata impugnazione nei termini previsti dall'art. 21 del D.Lgs. 546/92, e non ancora iscritti a ruolo alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono essere definiti in via agevolata con il versamento delle sole imposte e tasse dovute sulla base dei detti atti impositivi, escluse le sanzioni pecuniarie irrogate e gli interessi applicati, salva l'aggiunta forfettaria di una somma pari a €5,00 per il recupero delle spese di notifica.
2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti interessati devono presentare al Comune di Milazzo, a pena di decadenza, entro il 30/11/2009, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, con la quale si chiede la definizione agevolata dell'atto impositivo notificato e divenuto esecutivo, dichiarando di avere effettuato il versamento di quanto dovuto, ovvero della I^a rata, riferito a ciascuna annualità.
3. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2 dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi all'atto impositivo, con l'indicazione delle somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, di tassa o di maggiore tassa con i relativi interessi di mora e sanzioni tributarie amministrative, nonché le somme versate a titolo di definizione agevolata con gli estremi del versamento eseguito, la cui ricevuta va allegata in copia all'istanza di definizione.

CAPO III

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

Articolo 7

(Definizione agevolata delle liti pendenti in materia di imposta comunale sugli immobili, imposta comunale sulla pubblicità, tassa rifiuti solidi urbani e tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche)

1. Le controversie tributarie, riguardanti l'imposta comunale sugli immobili, l'imposta comunale sulla pubblicità, la tassa sui rifiuti solidi urbani, la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, pendenti in ogni stato e grado di giudizio e per le quali, alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento, non sono intervenute sentenze definitive, possono essere definite con il pagamento dell'imposta o differenza d'imposta dovuta senza irrogazione di sanzioni e senza applicazione di interessi.
2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti interessati devono presentare al Comune di Milazzo, a pena di decadenza, entro il 30/11/2009, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, con la quale si chiede la definizione agevolata dell'atto impositivo notificato ed oggetto di controversia, dichiarando di avere effettuato il versamento di quanto dovuto, ovvero della I^a rata, riferito a ciascuna annualità.
3. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2 dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi al giudizio tributario, l'indicazione dell'atto impositivo oggetto della controversia, delle somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, di tassa o di maggiore tassa con i relativi interessi di mora e sanzioni tributarie amministrative, nonché le somme versate a titolo di definizione agevolata con gli estremi del versamento eseguito la cui ricevuta va allegata in copia all'istanza di definizione.
4. Il termine di sospensione dei processi tributari interessati dalla presente definizione agevolata, di cui all'art. 13 comma 2, della Legge 27 Dicembre 2002, N.289, è fissato alla data del 30 Aprile 2009. Detto termine sarà comunicato a cura del Comune di Milazzo agli organi giurisdizionali interessati.
5. Sarà cura del contribuente presentare al giudice competente apposita richiesta di sospensione del giudizio, corredata dalla fotocopia dell'istanza di definizione agevolata.

6. In caso di perfezionamento della definizione agevolata di cui al presente articolo, le spese giudiziali sostenute sino alla estinzione della lite pendente, si intendono integralmente compensate fra le parti del giudizio tributario.
7. Ai fini dell'estinzione del giudizio o della sua prosecuzione, il Comune di Milazzo comunicherà al giudice competente l'esito della definizione agevolata della lite.

CAPO IV
MODALITÀ DI VERSAMENTO – PERFEZIONAMENTO
DELLA DEFINIZIONE RIGETTO DELLE ISTANZE –
PUBBLICITÀ – EFFICACIA

Articolo 8

(Modalità di versamento ed attivazione della procedura)

1. La definizione agevolata di cui ai precedenti articoli si attiva con il pagamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, entro il 31/12/2009, mediante versamento da eseguirsi su bollettino di c.c.p. indicato dal Comune di Milazzo.
2. Se l'importo complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata è superiore ad €200,00 e fino ad €1.000,00 il versamento, su richiesta del contribuente, può essere eseguito fino ad un massimo di n.6 rate mensili di pari importo, se superiore ad €1.000,00 e fino ad €10.000,00 il versamento potrà essere eseguito, sempre su richiesta del contribuente, fino ad un massimo di n.08 rate mensili di pari importo e comunque non oltre il 31/12/2009, dando atto che in caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il contribuente perde il diritto alla rateizzazione e dovrà versare il saldo dovuto in unica soluzione, in caso di inottemperanza, l'ufficio provvederà alla relativa riscossione coattiva.
3. Ai soggetti che si trovano in una condizione economico-finanziaria disagiata e comunque aventi un reddito equiparato ad una posizione INPS adeguata al minimo viene ridotta del 30% la base imponibile dell'obbligazione tributaria dovuta. Agli stessi soggetti è consentito il pagamento in due rate mensili.
4. Per gli importi superiori ad €10.000,00, il ricorso alla dilazione è subordinato alla contestuale presentazione di idonea garanzia mediante polizza assicurativa o fidejussoria bancaria, insieme al versamento della I^a rata. In caso di mancato pagamento o di ritardo oltre 30 gg. dalla data di scadenza di una rata il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'ente procederà all'incameramento della polizza assicurativa o fidejussoria bancaria.
5. Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 1 e 2, all'istanza di definizione agevolata di cui ai precedenti articoli deve essere comunque allegato il versamento della prima rata dell'importo dovuto.

6. Se la rateizzazione scelta dal contribuente sarà superiore a n° 4 rate, sull'importo delle rate successive alla quarta sono dovuti gli interessi legali "3,00" calcolati dalla data di versamento della quarta rata alla data di versamento di ogni singola rata successiva;
7. In deroga a quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo la definizione agevolata di Enti pubblici si perfeziona con il pagamento di quanto dovuto in una o più soluzioni e comunque non oltre il termine del 31/12/2009.
8. Gli errori scusabili ritenuti tali a insindacabile giudizio dell'ente impositore, attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, debbono essere regolarizzati entro il termine perentorio di giorni 10 dalla data di ricevimento della comunicazione degli errori che sarà inviata agli interessati a cura dell'Ufficio Tributi a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevuta e in mancanza, se trattasi di versamento unico o della prima rata, la definizione non sarà considerata validamente attivata.

Articolo 9

(Perfezionamento delle istanze di definizione agevolata – Rigetto)

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, in caso di omissione o insufficienza del versamento unico o della prima rata, ovvero in ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento o di liquidazione entro i termini decadenziali previsti dalle singole disposizioni normative, salva l'acquisizione delle somme versate.
2. Le verifiche di cui al precedente comma 1, debbono concludersi, a pena di decadenza, entro e non oltre mesi otto a partire dal 30/11/2009.

Articolo 10

(Ammissione alle procedure di definizione agevolata di altre fattispecie)

1. Relativamente ai carichi tributari inclusi in ruoli, anche coattivi, ed affidati ai concessionari del servizio della riscossione, i debitori possono estinguere il loro debito, con il pagamento della sola imposta o tassa iscritta a ruolo, nonché delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso delle spese e per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso concessionario, entro e non oltre il 30/11/2009.
2. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni di cui al comma 1, lo stesso concessionario informa i contribuenti della possibilità di definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo, e gli stessi potranno sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita versando l'importo dovuto.

Articolo 11

(Attività propositiva dell'Ufficio Tributi)

1. Il Servizio Tributi sulla base dei dati e notizie in possesso dell'Ente elabora proposte di condono da sottoporre ai contribuenti ritenuti evasori e/o elusori dei tributi locali;
2. Le proposte elaborate dal Servizio Tributi, possono essere direttamente sottoposte agli utenti, durante l'orario di ricevimento al pubblico o trasmesse ai contribuenti interessati a mezzo raccomandata A.R. indicando:
 - Il tributo evaso e le annualità interessate;
 - I cespiti che formano oggetto di condono;
 - I termini per aderire alla definizione agevolata nonché l'ammontare delle imposte e tasse dovute;
3. I contribuenti che aderiscono alle proposte di condono elaborate dall'Ufficio, perfezionano le loro pendenze tributarie con l'esclusione delle sanzioni e degli interessi secondo le modalità di cui all'art. 8 del presente regolamento con l'aggiunta forfettaria di una somma pari ad € 5,00 per recupero spese postali ecc.;

Viene riconosciuta una percentuale del 2% sull'ammontare riscosso, limitatamente all'Imposta Comunale sugli Immobili, a favore dei soggetti dell'ufficio tributi preposti a tale progetto. Per la liquidazione dei compensi si procederà a seguito relazione da parte del Funzionario del Servizio Tributi con l'adozione di apposito provvedimento dello stesso.

Articolo 12

(Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento)

1. Il presente regolamento, conseguita l'esecutività della deliberazione che lo approva, entra in vigore in pari data.
2. Il Comune di Milazzo, adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione del presente regolamento anche mediante internet, stampa locale ed emittenti radiofoniche e televisive locali e quant'altro necessario al fine di darne adeguata pubblicità.